

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 48241 Anno 2019**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: RICCARDI GIUSEPPE**

**Data Udiienza: 04/11/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

KANTHASAMY Srisubatharan, nato il 28/11/1975 in Sri Lanka

avverso la sentenza del 11/10/2018 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio e riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 497 *bis*, comma 1, c.p.;

udito il difensore, Avv. Enrico Milani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa il 11/10/2018 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva affermato la responsabilità penale di KANTHASAMY Srisubatharan per il reato di cui all'art. 497 *bis* cod. pen., perché trovato in possesso di un documento falso valido

per l'espatrio (un passaporto apparentemente emesso dalla Repubblica di Singapore e intestata a Martin Moses), sul quale aveva apposto la propria fotografia, che esibiva al controllo doganale presso l'aeroporto di Malpensa, al momento dell'arrivo in Italia, condannandolo alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di KANTHASAMY Srisubatharan, Avv. Enrico Milani, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine agli artt. 10, 497 *bis* e 131 *bis* cod. pen. .

Lamenta che il fatto di essere stato trovato in possesso di un passaporto contraffatto, esibito all'arrivo in Italia, sia stato qualificato ai sensi del 2° comma dell'art. 497 *bis* cod. pen., sul presupposto che l'imputato avesse concorso nella contraffazione fornendo la propria fotografia; tale qualificazione avrebbe escluso la possibilità di riconoscere l'art. 131 *bis* cod. pen., in considerazione dei limiti edittali; tuttavia, se l'imputato ha concorso nella falsificazione, mancherebbe la condizione di procedibilità della richiesta del Ministero di Giustizia di cui all'art. 10 cod. pen., in quanto la contraffazione è avvenuta in territorio non italiano.

Sostiene al riguardo che la sentenza impugnata abbia errato nell'interpretazione della norma incriminatrice, nella parte in cui ha affermato che comunque la parte di azione del possesso del documento contraffatto fosse avvenuta in Italia; tale condotta dovrebbe, infatti, rientrare nel perimetro di tipicità del 1° comma, non già del 2°, che fa riferimento soltanto alla condotta di falsificazione del documento, e di detenzione di un documento falso con l'effigie altrui; il 1° comma dovrebbe invece riguardare il possesso per uso personale di un documento falso, in quanto una diversa interpretazione condurrebbe alla sostanziale abrogazione della disposizione, non essendo possibile che qualcuno detenga per uso personale un documento falso senza essere concorso nella fabbricazione, fornendo la foto; il 2° comma dovrebbe ricomprendere invece la condotta di chi abbia falsificato o detenga un documento falso per conto di altri, essendo norma diretta a punire più gravemente le condotte di traffico e commercializzazione di documenti falsi.

L'errata qualificazione giuridica del fatto, nei termini del possesso di un documento valido per l'espatrio che l'imputato aveva concorso a falsificare, ha dunque negativamente inciso sulla determinazione della pena e sul diniego del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte meneghina ha evidenziato come, per un verso, fosse incontestato il fatto del possesso del passaporto contraffatto da parte dell'imputato, che ne aveva fatto uso per fare ingresso nel territorio dello Stato attraverso la frontiera aerea di Malpensa, e, per altro verso, come all'imputato fosse stata contestata non soltanto la *contraffazione* del passaporto o il concorso in tale attività, ma anche il diverso fatto del *possesso* del passaporto contraffatto.

In conseguenza di tale duplice condotta ha dunque ritenuto che, oltre al concorso nella contraffazione, verosimilmente commessa in territorio straniero, il fatto accertato, vale a dire "il possesso (oltre che l'implicito uso personale) del documento incriminato", integrante l'autonomo delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., regolarmente contestato all'imputato, si fosse integralmente consumato in territorio italiano: da qui il riconoscimento della giurisdizione nazionale.

2. La motivazione della Corte territoriale appare immune da censure, e conforme al pacifico principio di diritto secondo cui "Il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale" (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468; in termini Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221).

In particolare, è stato affermato che integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod.pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303, che, in motivazione, ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla

contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione; analogamente, Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554, secondo cui, trattandosi di due ipotesi di reato alternative tra loro, *"integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento"*).

3. Ciò posto, l'art. 6, comma 2, cod. pen. stabilisce che: *"Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui – come quella sottoposta al presente scrutinio di legittimità – l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore, abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione – il concorso nella contraffazione – sia stata commessa nel territorio straniero.

In altri termini, in caso di mancanza della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia, la condotta di *contraffazione*, in quanto commessa in territorio straniero, non può essere procedibile in Italia; in tal caso, tuttavia, la condotta di *possesso* del documento, in quanto contraffatto con il concorso (pur non concretamente punibile) dell'autore, è qualificabile ai sensi della fattispecie autonoma di cui al 2° comma dell'art. 497 bis c.p. .

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la "ratio" della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; in senso analogo, Sez. 5, n. 17673 del 24/03/2011, Batereanu, Rv. 250188).

La deduzione del ricorrente, alla cui stregua l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale svuoterebbe la concreta portata applicativa della fattispecie

di cui al 1° comma dell'art. 497 *bis* c.p., oltre ad essere priva di una assorbente efficacia argomentativa, è infondata.

La fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 497 *bis* c.p., infatti, prevede due condotte alternative: la *fabbricazione* (o comunque la *formazione*) di un documento falso valido per l'espatrio e la sua *detenzione* "fuori dei casi di uso personale".

Tale ultima proposizione, dunque, consente di delimitare l'ambito applicativo dei due commi:

a) la fattispecie di cui al comma 1 sarà applicabile a chi, nei casi di uso personale, detiene un documento falso alla cui formazione non abbia concorso: esemplificativamente si pensi all'agente che, sfruttando la somiglianza dei tratti somatici (magari perché proveniente da regioni geografiche le cui popolazioni siano ritenute caratterizzate da connotati meno 'distinguibili' dalle popolazioni occidentali, o perché proprie di un parente), venga trovato in possesso ed esibisca un documento valido per l'espatrio con l'effigie e i dati anagrafici di un'altra persona; al riguardo, va evidenziato che, mentre il comma 2 descrive condotte di falsità *materiale* (fabbrica o forma un documento falso), il comma 1 concentra il nucleo di disvalore penale sull'oggetto del reato, il "documento falso" del quale l'agente venga "trovato in possesso"; e "falso" può essere sia il documento materialmente contraffatto, sia il documento ideologicamente falso (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, De Domenico, Rv. 276632, in una fattispecie di esibizione di falsi documenti di identità per la stipula di un atto notarile, che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute);

b) la fattispecie di cui al comma 2, invece, sarà applicabile a chi *fabbrica*, o comunque *forma*, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo *detiene non per farne uso personale* (si pensi al contraffattore che venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo *detiene per farne uso personale*, ma avendo *concorso nella sua contraffazione*.

Il requisito che accomuna le ipotesi qualificabili ai sensi del 2° comma, in altri termini, è la partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave; al contrario, le ipotesi di cui al 1° comma vengono in rilievo esclusivamente nel caso di totale

GR

estraneità al circuito illecito delle contraffazioni, perciò punite con una fattispecie meno grave.

Del resto, mentre la *contraffazione* integra un mero *pericolo*, è proprio l'uso del documento contraffatto da parte del possessore che attualizza, determinando una concreta *lesione*, l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice – la pubblica fede, nella dimensione dell'affidamento da riporre nei documenti che consentono la circolazione delle persone tra gli Stati, al fine di prevenire condotte di pregiudizio per la sicurezza interna e delle istituzioni democratiche –; offesa che, dunque, fonda l'interesse dello Stato a perseguire e punire più gravemente il reato *de quo*.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, che convalidano le conclusioni rassegnate da entrambi i giudici di merito, i motivi che contestano l'operata qualificazione giuridica del fatto e la determinazione della pena in concreto irrogata, in misura peraltro inferiore al minimo edittale previsto anche dal 1° comma, e la ritenuta assenza della condizione di procedibilità del reato devono essere disattesi perché infondati.

Ne consegue che anche la doglianza concernente il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. è infondata, in quanto la motivazione, oltre che sulla pena comminata per il delitto di cui all'art. 497-*bis*, comma 2, cod. pen., superiore nel massimo a cinque anni, ha valorizzato le allarmanti circostanze e modalità di commissione del fatto di reato, prodromico, come tutti i camuffamenti dell'identità personale, alla commissione di altri reati.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 04/11/2019